

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – ROMAGNA

CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO PROFESSIONALE

TRA

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, nel seguito definito “Ente” C.F. 90030910393 con sede in Via Aldo Moro n.2 Riolo Terme (RA) rappresentata dal direttore dell’Ente dott. Massimiliano Costa nato a Faenza il 18/11/1967 domiciliato per la sua carica presso la sopracitata sede dell’Ente;

E

.....;

PREMESSO

che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna ha sottoscritto un Partnership Agreement con la Commissione Europea, per lo svolgimento del Progetto **“SUSTAINABLE MANAGEMENT AND TOURIST PROMOTION OF NATURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE ADRIATIC CAVES – 608”**, di seguito indicato quale “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020”.

CONSIDERATO CHE

- Il soggetto è stato individuato in seguito di procedura di reclutamento indetta con Determinazione n. del –11-2018, svoltasi in data –/12/2018;
- l’individuazione del Collaboratore è stata effettuata dalla Commissione Esaminatrice nominata con Determinazione del Direttore n. --- del –11-2018;
- i criteri di selezione sono stati individuati nel relativo bando di concorso di cui alla suddetta determinazione;
- con determinazione n. – del --- sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa svoltasi in data –/12/2018;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- L’espletamento della suddetta attività è richiesto al fine di sopperire ad una esigenza di natura temporanea;
- Ai fini del corretto adempimento della suddetta attività sono necessarie prestazioni altamente qualificate;
- Sussiste l’oggettiva impossibilità di fare fronte alle esigenze, sopra rappresentate, con il personale di servizio;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante del contratto.

Articolo 1. – *oggetto del contratto*

1. il presente contratto è collegato al programma “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020” nel progetto “Adriaticaves”. I termini qui utilizzati hanno lo stesso significato previsto dal progetto, se non diversamente e specificamente disposto.

Il presente contratto è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni dell’Ente nell’ambito del Programma “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020” nel progetto “Adriaticaves”, relativamente al supporto dell’Ente Parco nelle attività di promozione e valorizzazione e conservazione sostenibili del patrimonio naturale e culturale come occasione di sviluppo nell’Area Adriatico-Ionica.

2. Il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del contratto e del progetto Adriaticaves sopra specificato.

Articolo 2. – *Normativa applicabile*

1. il presente contratto sarà regolamentato dalle seguenti fonti:

- dalla base giuridica di Ariatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 e tutte le altre norme dell’Unione Europea applicabili;
- dalla prassi della Commissione Europea, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente;
- dalla normativa italiana statale e regionale riguardante i rapporti di lavoro autonomo di collaborazione per la prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale.

Articolo 3. – *Rapporti tra Ente e Collaboratore*

1. I rapporti tra l’Ente e il Collaboratore, riguardanti lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, avverranno per mezzo del Responsabile Scientifico del Progetto, che è individuato nella persona del dott. Geol. Oscar Zani..

Articolo 4. – *Durata del contratto*

1. Il contratto avrà una durata di **12 mesi** o fino al termine del Progetto; l’eventuale proroga sarà comunicata all’interessato almeno 20 giorno prima del termine del presente contratto.

Articolo 5. – *Oggetto del contratto*

1. Il Collaboratore svolgerà l’attività prevista in dettaglio nell’Art. 1;

2. l'attività del Collaboratore deve essere svolta in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione;
3. in particolare, dovrà partecipare a quanto previsto dal progetto stesso. In tale occasione, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile all'esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione. Si sottolinea che il Collaboratore è richiesto, durante l'esecuzione delle attività di cui sopra, il rispetto degli standard e delle linee guida adottate dall'Ente.

Articolo 6 – *Obblighi del Collaboratore*

Il Collaboratore si obbliga in modo specifico:

- a. a svolgere l'attività di cui al precedente articolo 5, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare, in quanto accettati dal Direttore;
 - b. a svolgere l'attività di cui al precedente articolo 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria all'Ente per adempiere le obbligazioni che nascono dal Progetto "Adriaticaves";
 - c. a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;
 - d. a rispettare i principi etici fondamentali e le raccomandazioni e decisioni emanate dai competenti Comitati etici;
 - e. a comunicare all'Ente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che possano incidere direttamente sull'esecuzione dell'attività, quali, in particolare, quelli di cui al successivo articolo 9;
 - f. a comunicare fino a tre anni successivi alla fine del progetto, le variazioni dei propri recapiti;
2. le disposizioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite.
 3. le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.

Articolo 7. – *Tempo dello svolgimento della prestazione*

1. il Collaboratore non ha un obbligo di orario.
2. il Collaboratore, tuttavia, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la completa esecuzione dell'attività prevista dall'articolo 5.
3. detto tempo non potrà, in alcun modo, superare quello reso disponibile dalle regole organizzative dell'Ente.

Articolo 8. – *Obblighi dell'Ente*

1. L'Ente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:
 - a. a mettere a disposizione del collaboratore, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all'esecuzione dell'attività di cui all'articolo 5, con particolare riguardo alle infrastrutture, le attrezzature e i materiali; l'Ente, inoltre, assicurerà gratuitamente al Collaboratore l'accesso alle informazioni, secondo i modi e i limiti stabiliti dall'Ente; a fornire un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dall'autorità nazionali competenti;
 - b. a pagare il corrispettivo nei modi e nelle qualità previste nel successivo articolo 10.
 - c. ad applicare, in materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro, la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 9. – *Impedimento temporaneo della prestazione*

1. in caso di malattia o altro grave motivo personale o familiare che impedisca in modo temporaneo la prestazione del Collaboratore, questo/a può sospendere la sua prestazione, fino al termine dell'impedimento previa comunicazione all'Ente.

Articolo 10. – *Corrispettivo*

Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di € 44'856,00 (quarantaquattromilaottococinquantasei/00)IVA compresa e ogni altro onere dovuto .

1. la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata trimestralmente a seguito dell'approvazione dei timesheet da parte del Direttore.
2. ai fini della liquidazione, il Collaboratore dovrà presentare:
 - a) fattura/parcella;
 - b) dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione a firma del Responsabile della Struttura nel cui interesse è stato espletato l'incarico;
 - c) richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (istituto bancario – ABI, CAB e CIN – n. c.c.) o indicazione di altra modalità di pagamento.
4. oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, il Collaboratore non avrà diritto ad altri importi. In particolare, non avrà diritto al trattamento di fine rapporto.

Articolo 11. – *Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali*

Il/la dott....., in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, è designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui l'Ente è titolare, che derivano dall'attività di cui all'incarico di prestazione in oggetto, come di seguito specificato:

- incarico per la gestione del progetto “**SUSTAINABLE MANAGEMENT AND TOURIST PROMOTION OF NATURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE ADRIATIC CAVES – 608**”, denominato Adriaticaves, e dei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito dello stesso incarico per iscritto.

Non possono essere in nessun caso effettuati trattamenti ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati. Nessun dato può essere comunicato a terzi, soggetti pubblici o privati, né tantomeno diffuso, se non secondo le istruzioni ricevute.

Al presente Contratto è allegata la nota informativa per il trattamento dei dati personali.

Articolo 12. – *Riservatezza*

1. Il Collaboratore si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni concernenti l'Ente. che lo stesso potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 13. – *Risoluzione e Recesso*

1. Il Collaboratore si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità e integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali e altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori. Il collaboratore è consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di

integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto di lavoro.

2. Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, in caso di avvenuta realizzazione dell'attività oggetto del contratto, per sopravvenuta impossibilità della prestazione o nei casi di recesso sottoindicati.

3. Nel caso in cui il Collaboratore decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata A/R., con un preavviso di 30 giorni, nel caso di contratti di durata annuale, o 15 giorni, nel caso di contratti di durata inferiore.

4. Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del Committente nei seguenti casi:

- gravi inadempienze contrattuali;
- condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della legge 16/92 o per un reato che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

5. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso la collaboratrice potrà far pervenire le sue controdeduzioni.

6. Nel caso in cui il Committente receda in modo unilaterale dal contratto senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, dovrà comunicarlo con un preavviso di 60 giorni, tenendo indenne la collaboratrice delle spese e del lavoro eseguiti.

Articolo 14. – *Clausola penale*

1. In caso di inadempimento contrattuale per:

- a) mancata conclusione dell'attività nei tempi individuati;
- b) per recesso anticipato, senza rispetto del termine di preavviso stabilito nel presente contratto all'art. 8 (fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo)

2. Accertato l'inadempimento contrattuale, nei termini sopra precisati, dal dirigente responsabile della struttura interessata, l'Ente decurerà la somma fissata a titolo di penale dal compenso pattuito. L'Ente, ove ritenga che il danno subito sia superiore all'ammontare della penale, si riserva l'esercizio dell'azione civile di risarcimento.

3. L'Ente al sopraggiungere di eventi imprevisti o di forza maggiore e previa adeguata valutazione dell'interesse pubblico, può concordare, con successivo accordo in forma scritta, una risoluzione anticipata del contratto di lavoro autonomo, senza applicazione di alcuna penale.

Articolo 15. – *Responsabilità del Collaboratore*

1. Il Collaboratore sarà responsabile per tutti i danni derivanti all'Ente dallo svolgimento della sua attività. In particolare, il Collaboratore sarà responsabile se, a causa della sua condotta, l'Ente non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Comunità Europea, così come descritti nel progetto "Adriaticaves" del programma "ADRIATIC-IONIAN PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020".

2. Per i danni subiti, l'Ente può rivalersi sul corrispettivo dovuto al Collaboratore.

3. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

4. il collaboratore è obbligato a stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni

prodotti all'Ente, al personale dell'Ente ovvero a terzi o a cose di terzi, oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dal collaboratore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal collaboratore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Collaboratore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, facendo salvo l'obbligo di risarcimento per i danni subiti.

Articolo 16. – Scioglimento del rapporto di lavoro

1. Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione dell'Ente, nel caso in cui il Collaboratore non adempia alle obbligazioni previste dall'articolo 6 del presente contratto.
2. L'Ente potrà risolvere dal presente contratto nel caso in cui il rapporto si sciogla prima del termine inizialmente previsto.

Articolo 17. – Proprietà intellettuale

1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, l'Ente sarà esclusivo titolare dei diritti economici e dei risultati derivanti dall'attività del Collaboratore.
2. Il Collaboratore dà atto che il corrispettivo di cui al precedente articolo 10 è stato determinato tenendo conto di quanto stabilito nel comma precedente.

Articolo 18. – Tutela al Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 5 del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'Ente informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Collaboratore. Ai sensi dell'art.5 del GDPR 679/2016, l'Ente informa il Collaboratore che i suoi dati personali forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con l'Ente e per l'adempimento degli obblighi imposti alla Comunità Europea.
2. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati avrà come conseguenza l'impossibilità per l'Ente di procedere alla formalizzazione del contratto. I dati sopra richiesti saranno trattati dall'Ente.
3. Si rammenta che, ai sensi dell'art.5 lettera d) GDPR 679/2016, l'interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati.

Dott. Massimiliano Costa

L'incaricato

Riolo Terme, _____

Accordo per il trattamento dei dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.

1.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:

1.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente

1.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

1.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

1.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

1.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

1.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia;

1.2.2 procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia;

1.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dall’Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia;

1.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall’Ente in materia.

1.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

1.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

1.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Le misure di sicurezza

2.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

2.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

2.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

2.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

2.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

2.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017¹.

2.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica.

3. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

3.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

3.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

3.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

3.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

4.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

4.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

5.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

5.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

5.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

6. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

6.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Cancellazione dei dati personali

7.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8. Audit

8.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

8.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

8.3 L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

8.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

8.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

9. Indagini dell’Autorità e reclami

9.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

10. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

10.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

10.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.

11. Responsabilità e manleve

11.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

11.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 commi 4 e 5, l’Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

11.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
- fornisce all’Ente tutta l’assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Firme